

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5****N. 1769/AV5 DEL 19/12/2017****Oggetto: sentenza Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro n. 176/2016.
Determinazioni.****IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di assumere decisioni in ordine a quanto ivi rappresentato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare al Sig. Antonelli Nicola € 4.733,43 a titolo di rimborso C.P.D.E.L., € 964,38 a titolo di rimborso I.N.A.D.E.L. ed € 168,77 a titolo di rimborso del Fondo di credito C.P.D.E.L., somme versate quali oneri previdenziali a carico del dipendente riferiti alle competenze del mese di marzo 2017 ;
2. di imputare la complessiva somma di € 5.866,58 al Fondo Rischi 0202030103;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che, a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo di questa Area Vasta.

**Il Direttore Area Vasta n. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ **Normativa di riferimento**

- Artt. 8 e 10 CCNL 20.09.01 del personale del Comparto Sanità – II biennio economico 2000-2001;
- Art. 5 CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL stipulato il 07.04.99;
- L. n. 43/2006;
- Art. 4 CCNL 20.04.08 del personale del Comparto Sanità – quadriennio normativo 2006-2009;
- Regolamento di Area Vasta per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento approvato con determina del Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014;
- Determina n. 570/AV5 del 10/06/2015;
- Determina n. 665/AV5 del 24/06/2015;
- Determina n. 723/AV5 del 09/07/2015;
- Determina n. 743/AV5 del 17/07/2015;
- Determina n. 1024/AV5 del 23/09/2016;
- Sentenza n. 176 del 06/05/2016, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro, resa nel giudizio R.G. Lav. N. 1523/2011;
- Ordinanza Corte d'Appello di Ancona RGL 526/2016 del 15/12/2016;
- determina del Direttore di Area Vasta n. 33 del 12/01/2017
- determina n. 339/AV5 del 17/03/2017

□ **Motivazione:**

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 33 del 12/01/2017, preso atto della sentenza n. 176 del 06/05/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro, resa nel giudizio R.G. Lav. n. 1523/2011 e della ordinanza della Corte d'appello di Ancona RGL 526/2016 del 15.12.2016 pronunciata sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado formulata dalla difesa dell'Azienda, è stato tra l'altro disposto di liquidare al Sig. Antonelli Nicola, dipendente a tempo indeterminato presso questa Amministrazione con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, la somma di € 50.837,19, comprensiva di oneri accessori di legge da imputare al fondo rischi personale dipendente n. 0202030103.

Si evidenzia che con sentenza n. 259 pubblicata il 14/08/2017, la Corte di Appello ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.

Con successiva determina n. 339/AV5 del 17/03/2017 è stato disposto di liquidare in relazione alla somma di € 50.837,19 gli oneri riflessi a carico dell'Ente per una somma totale pari a € 15.574,65 (di cui € 11.476,06 INPS ed € 4.098,59 IRAP).

Con nota acquisita al protocollo al n. 23347 del 27/03/2017, l'Avv. Ermanno Consorti, legale del Sig. Antonelli, ha comunicato che dal cedolino paga del mese di marzo del suo assistito risultano effettuate trattenute illegittime sulla somma corrisposta in forza della sentenza 1523/2011, pari a complessivi €

17.112,25 (IRPEF € 11.414,44; CPDEL € 4.733,43; INADEL € 964,38; Fondo di credito C.P.D.E.L. € 168,77).

A tal riguardo l'Avv. Consorti ha richiamato nella nota giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito ed in particolare la sentenza n. 18044 del 14/09/2015, che dispone che *“l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”*.

Con ricorso al TAR Marche notificato nel luglio del corrente anno il Sig. Antonelli ha promosso giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sez. Lavoro n. 176/2016, con udienza di discussione fissata per il giorno 11/10/2017 e successivamente rinviata al 20/12/2017.

Nel corso di un incontro tenutosi presso gli uffici dell'Area Vasta in data 27/11/2017, l'Avv. Consorti ha rappresentato la disponibilità del proprio assistito a definire il contenzioso previo rimborso dei soli oneri previdenziali (CPDEL € 4.733,43; INADEL € 964,38; Fondo di credito C.P.D.E.L. € 168,77 per complessivi € 5.866,58).

Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19, l. 4 aprile 1952 n. 218) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi a essa riferibili.

Si ritiene pertanto di liquidare al Sig. Antonelli Nicola € 4.733,43 a titolo di rimborso C.P.D.E.L., € 964,38 a titolo di rimborso I.N.A.D.E.L. ed € 168,77 a titolo di rimborso del Fondo di credito C.P.D.E.L., somme versate quali oneri previdenziali a carico del dipendente riferiti alle competenze del mese di marzo 2017

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di liquidare al Sig. Antonelli Nicola € 4.733,43 a titolo di rimborso C.P.D.E.L., € 964,38 a titolo di rimborso I.N.A.D.E.L. ed € 168,77 a titolo di rimborso del Fondo di credito C.P.D.E.L., somme versate quali oneri previdenziali a carico del dipendente riferiti alle competenze del mese di marzo 2017 ;
2. di imputare la complessiva somma di € 5.866,58 al Fondo Rischi 0202030103 Bilancio 2017;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che, a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo di questa Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Settore Giuridico e Controversie
(Dott. Francesco Tomassetti)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

IL DIRIGENTE
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott. Silvio Liberati)

PER IL PARERE INFRASCritto DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO.ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che il costo di cui al presente provvedimento pari a € 5.866,58 sarà registrato al Fondo Rischi 0202030103 Bilancio 2017.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
- Dott. Alessandro Ianniello -

Il Dirigente f.f. dell'UO Economico Finanziaria
- Dott. Cesare Milani -

La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati

- ALLEGATI -

nessuno